

14.1.1 Aumento salari reali (...)

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) al capo vetraio e al vetraio qualificato saranno aumentati dello 0.5%, dello 0.7% al vetraio e del 0.9% all'aiuto vetraio; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.

Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale a una modifica dell'appendice 2, riguardante la convenzione salariale, contenuta nel Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto, fino al 30 giugno 2020

(del 27 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il decreto del 4 ottobre 2017, con cui il Consiglio di Stato ha conferito il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto fino al 30 giugno 2020;

vista la domanda del 12 dicembre 2018 delle parti contraenti, intesa a ottenere l'obbligatorietà generale a un nuovo punto nell'appendice 2 che stabilisce un aumento generale dei salari, fino al 30 giugno 2020;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 6/2019 del 18 gennaio 2019 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 24 gennaio 2019, numero di pubblicazione AB04-0000000153;

preso atto che entro i termini non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL);
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011 (LUCC);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 19 dicembre 2018 delle parti contraenti intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a un nuovo punto nell'appendice 2 che stabilisce un aumento generale dei salari, fino al 30 giugno 2020.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni contrattuali allegate al presente decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorio generale sono applicabili:
 - A) a tutte le imprese (datori di lavoro) che eseguono lavori di posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche e parquetto.
 - B) ai lavoratori e apprendisti delle imprese menzionate alla lettera A), indipendentemente dal tipo di retribuzione; sono esclusi dalla loro applicazione i quadri dirigenti, il personale amministrativo e il personale tecnico non direttamente impegnato nell'esecuzione dei lavori sui cantieri.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del

lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2020.
8. Comunicazione:
 - Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 27 febbraio 2019

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 29 marzo 2019.

Allegato:

Appendice 2 – Convenzione salariale

5. Aumento salari reali (...)

(...) i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati al Contratto collettivo di lavoro saranno aumentati generalmente di CHF 35.00 al mese e rispettivamente di cts. 0.20 all'ora per ciascuno e per tutte le categorie; esclusi i salari dei giovani lavoratori e apprendisti.

Regolamento concernente le tasse per prestazioni della polizia cantonale del 29 settembre 2016; modifica

(del 3 aprile 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti l'art. 10 della legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 e l'art. 4 del regolamento sulla polizia del 6 marzo 1990;

decreta: